

Piteco S.p.A.

Regolamento Assembleare

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Piteco S.p.A., con sede in Milano, Via Mercalli, 16.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 16 aprile 2018, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari e sul sito della Società (www.pitecolab.it).

Articolo 2

Intervento e partecipazione in assemblea

1. L'intervento nelle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge, di Statuto e contenute nell'avviso di convocazione.
2. Su invito del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di parola e di voto, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.
3. Possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società, nonché amministratori dirigenti e dipendenti delle società controllate e i rappresentanti della società di revisione la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente, prima dell'inizio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai precedenti commi 2 e 3.
5. L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza con le modalità e nei termini eventualmente indicati nell'avviso di convocazione o pubblicati nel sito internet della Società.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante la loro legittimazione alla Società, con le modalità e nei termini eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 4

Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Alle persone di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.
2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e similari.

Articolo 5

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci.
3. Il Presidente può farsi assistere anche da altri soggetti (quali, a titolo esemplificativo, consulenti ed esperti esterni) appositamente invitati.
4. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Società, spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che siano trascorsi 30 minuti da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
6. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

Articolo 6

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 4 ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando

il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Articolo 7

Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a procedere all'esposizione gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. Il Presidente, sempre che la maggioranza dell'Assemblea non si opponga, può (i) seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, (ii) prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a 5 minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esolino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata al presidente dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultime le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Articolo 8

Votazioni

1. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

3. Il Presidente, prima dell'apertura della discussione, stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente

dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

4. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

5. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

Articolo 9

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente della riunione adotta le misure e le soluzioni ritenute più opportune per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.